




**Si propone** di approvare il **Disciplinare** per l'esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2007/08, così come indicato nell'allegato "C".

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE  
AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE  
TERRITORIO RURALE E FORESTALE  
(*arch. Elisabetta Cuoco*)



• Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

li, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(*dr. Sergio Muollo*)

### LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore... *D. G. GRIMALDI* .....

A voti unanimi

### DELIBERA

1. Di approvare come in effetti approva il **Disciplinare** per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l'annata venatoria 2007/08, come da allegato "C".
2. Di disporre che del suddetto disciplinare venga dato la massima diffusione ai Comuni della Provincia, alle Associazioni venatorie provinciali e agli Organi di Polizia.
3. Di dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 650 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 13 AGO. 2007

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 13 AGO. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 30 AGO. 2007

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 30 AGO. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 30 AGO. 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

SETTORE AGRI FORESTÈ il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 6474

SETTORE \_\_\_\_\_ il 6223 prot. n. 21-8-02

SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti il 21-8-07 prot. n. \_\_\_\_\_

Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

+ Couf. Capigruppo HA



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1124  
30.8.02

Prot. n. ...6484.....

Benevento, lì 31 AGO. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AGRICOLTURA - ALIMENTAZIONE  
E TERRITORIO RURALE E  
FORESTALE

SEDE

**OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 536 DEL 10.08.2007 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE "DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL  
CINGHIALE - STAGIONE VENATORIA 2007/08" -**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

~~Il~~ Dirigente Vicario

~~(Dot. Giuseppe MARSICANO)~~

Il DIRIGENTE

Dr. ssa Patrizia TARANTO

Op



# PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1049  
13-8-07

Prot. n. 6223

Benevento, li 14 AGO. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

*MUVA*

AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AGRICOLTURA – ALIMENTAZIONE  
E TERRITORIO RURALE E  
FORESTALE

AI PRESIDENTI:  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

OGGETTO: DELIBERA DI G.P. N. 536 DEL 10.08.2007 AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE “ DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL  
CINGHIALE – STAGIONE VENATORIA 2007/2008”

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,  
immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE  
Dr. ssa Patrizia TARANTO  
Il Dirigente Vicario  
(Dott. Giuseppe MARSICANO)



# Provincia di Benevento

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale  
U. O. CACCIA e PESCA

**Oggetto:** approvazione “Disciplinare per la caccia al cinghiale - stagione venatoria 2007/08”.

**Visto** l’art. 24 della regionale n. 8 del 10/04/96.

**Preso atto** che la Regione Campania, con proprie deliberazioni n. 1209 del 06/07/2007 e n. 1238 del 13/07/2007 esecutive – ha approvato il Calendario Venatorio per l’annata 2007/08 (*allegato A*), avente validità sull’intero territorio regionale.

**Considerato** che il predetto Calendario attribuisce la facoltà alle Province di poter regolamentare l’esercizio della Caccia al Cinghiale, consentendone la pratica mediante battute, opportunamente autorizzate, in determinate località e con le modalità rese note, attraverso un apposito Disciplinare.

**Sentito** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale nella seduta del 19/01/2007, in merito alla programmazione dell’attività venatoria sul territorio provinciale (*allegato B*).

**Ritenuto** necessario approvare il “Disciplinare di Caccia al Cinghiale per l’annata venatoria 2007/08 (*allegato C*)

**Si propone** di approvare il Disciplinare per l’esercizio della caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per l’annata venatoria 2007/08, così come indicato nell’allegato “C”.

**IL RESPONSABILE U.O.**

(Nicola Morelli)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(dr. Antonio Castellucci)

**IL DIRIGENTE**

(arch. Elisabetta Cuoco)



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

## A.G.C. SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO

### Settore Foreste, Caccia e Pesca

ARLE GASTO (A)

# CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2007/2008

L'Assessore per l'Agricoltura ed alle Attività Produttive On. Andrea Cozzolino

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la Legge Regionale del 10 aprile 1996 n. 8 che stabilisce i principi generali e le disposizioni per la tutela della fauna e la disciplina della caccia in Campania;

VISTA la Legge Regionale 15/2002, art. 49;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, art. 30;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1209 del 6 luglio 2007 e n. 1238 del 13 luglio 2007;

## RENDE NOTO

L'esercizio venatorio per l'annata 2007/2008, ai sensi dell'art. 49, della L.R. 15/2002, e dell'art. 16 L.R. 8/1996 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata.

### PREAPERTURA

Nei giorni **2, 5, 9 e 12 settembre 2007** è consentito l'esercizio venatorio alla specie quaglia (*Coturnix coturnix*) ed alla specie tortora (*Streptopelia turtur*), per quest'ultima soltanto da appostamento temporaneo.

### APERTURA

Dalla **terza domenica di settembre 2007 al 31 gennaio 2008**; per le specie ed i periodi specificati di seguito:

- Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2007 al 31 dicembre 2007**: merlo (*Turdus merula*); allodola (*Alauda arvensis*); starna (*Perdix perdix*) (in considerazione dei ripolamenti effettuati); quaglia (*Coturnix coturnix*) e tortora (*Streptopelia turtur*); la data di chiusura per la caccia alle ultime due specie è fissata al 16 dicembre 2007, nel rispetto di quanto previsto dal punto 2 dell'art. 18 della L.R. 15/92. **Per la specie quaglia (*Coturnix coturnix*) la caccia è interdetta i giorni 19 e 27 settembre 2007 ed i giorni 3 e 11 ottobre 2007.**
- Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2007 al 14 gennaio 2008**: beccaccia (*Scolopax rusticola*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) (in considerazione dei ripolamenti effettuati);
- Specie cacciabili **dal primo ottobre al 31 dicembre 2007**: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepore comune (*Lepus europaeus*) (in considerazione dei ripolamenti effettuati) e cinghiale (*Sus scrofa*).
- Specie cacciabili **dalla terza domenica di settembre 2007 al 31 gennaio 2008**: colombaccio (*Columba palumbus*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); alzavola (*Anas crecca*); marzaiola (*Anas querquedula*); canapiglia (*Anas strepera*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); frullino (*Lymnocyrtus minimus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); comacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia ( *Garrulus glandarius*) e volpe (*Vulpes vulpes*).

### CARNIERE GIORNALIERO

- FAUNA STANZIALE: due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, e starna, e con un massimo di una lepore per settimana. Nel caso di abbattimento di lepri si invita il cacciatore, eventualmente con l'aiuto dell'Associazione di appartenenza, a segnalare all'INFS (Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 OZZANO EMILIA (BO), Tel. 051 6512111, e-mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it) data e località dell'abbattimento, inviando se possibile, una foto digitale del capo abbattuto all'indirizzo di posta elettronica evidenziato, oppure un frammento di orecchio del soggetto abbattuto conservato in alcool etilico bianco.
- FAUNA MIGRATORIA: quindici capi per giornata con le seguenti limitazioni: cinque colombacci, tre tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime tre specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

### GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio. Non è consentito cacciare per tre giorni consecutivi.

### RECIPROCIÀ DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, devono osservare le limitazioni previste per i cacciatori residenti in Campania, qualora il calendario venatorio della regione di appartenenza contenesse indicazioni più restrittive le stesse si applicano anche sul territorio della Regione Campania. L'inosservanza di tali disposizioni sarà sanzionata ai sensi degli artt. 31 e 32 della L.R. 8/96.

### SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione: combattente (*Philomachus pugnax*), coturnice (*Alectoris graeca*), pemice rossa (*Alectoris rufa*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), capriolo (*Capreolus capreolus*), muflone (*Ovis musimon*), peppola (*Fringilla montifringilla*), e fringuello (*Fringilla coelebs*); è vietato, inoltre, l'abbattimento di specie previste dagli elenchi della Legge 157/92 e della L.R. 8/96, ma non menzionate nei paragrafi precedenti.

### ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto (ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della L.R. 10.04.1996, n. 8); a tale orario si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

### USO ED ADESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto, è consentito dal 15 agosto al 15 settembre 2007 dall'alba alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle 20.00.

L'uso del cane da ferma è consentito dal 2 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, successivamente l'uso del cane da ferma è consentito esclusivamente sulle specie che seguono e per i periodi per esse stabiliti in questo calendario: Fagiano, Beccaccia, Porciglione, Frullino, Beccaccino, Gallinella d'acqua, anatidi lungo i corsi d'acqua.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 16 settembre al 31 dicembre 2007. Successivamente a tale data e fino a chiusura delle attività venatorie, i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe, sia in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali (nei giorni di mercoledì e domenica), sia in aziende faunistico-venatorie (in quest'ultimo caso anche su selvaggina d'allevamento).

### BATTUTE DI CACCIA

Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, mediante battute autorizzate per determinate località, con modalità rese note a mezzo di apposito manifesto che riporti, per ciascuna località, le date e le squadre autorizzate. Nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristiche venatorie le due giornate settimanali possono essere diverse dal giovedì e domenica, previa comunicazione alle autorità. Le medesime informazioni devono essere comunicate con gli stessi termini al Settore Foreste Caccia e Pesca della Regione Campania ed al comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Tali disposizioni valgono anche nel caso di battute di caccia alla volpe.

### NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

#### ZONE DI CACCIA VIETATA

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO NELLE BANDITE DEMANIALI, NEI PARCHI E RISERVE NATURALI, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NELLE OASI DI PROTEZIONE NATURALE ED IN TUTTE LE ALTRE AREE NATURALI PROTETTE.

L'ESERCIZIO VENATORIO È SEMPRE VIETATO IN TUTTO IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N° 157, NONCHÉ DELL'ART. 10 1° COMMA - LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N. 8, TERRITORIO TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART. 12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N. 8.

È INOLTRE VIETATO L'ESERCIZIO VENATORIO NEI SOPRASSUOLI DELLE ZONE BOSCHIVE INTERESSATE DA INCENDI BOSCHIVI DA MENO DI DIECI ANNI, AI SENSI DELLA LEGGE 353 DEL 21 NOVEMBRE 2000 ART. 10 COMMA 1. IN CASO DI TRASGRESSIONE SI APPLICA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA NON INFERIORE A EURO 206,58 E NON SUPERIORE A EURO 413,17 (COMMA 3).

#### ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

I bossoli delle cartucce devono essere sempre recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art. 13° comma 3 - legge 157/92). È sempre vietato: cacciare catturare o detenere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti; l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato apposti dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore; l'uso di bocconi avvelenati; la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; la posta alla beccaccia; utilizzare richiami vivi appartenenti agli ordini anseriformi e caradriformi (Ordinanza Ministero Salute 19 ottobre 2005).

Fatta salva la validità di eventuali norme più restrittive relative alle seguenti aree, e che vanno comunque rispettate e fatte rispettare, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto divieto di: a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione al cinghiale; b) esercitare l'attività venatoria successivamente al 15 gennaio con l'eccezione della caccia di selezione al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prelimate alla settimana; c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e, dopo la chiusura della stagione venatoria; d) effettuare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico-venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio; g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pemice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*).

#### TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia. Il tesserino non sarà rilasciato a chi non restituisce quello relativo all'annata precedente, o non ne esibisce la ricevuta di restituzione.

Al personale incaricato del rilascio deve anche essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa esibendo l'originale, ed esibita la licenza di caccia valida. Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L.R. 10 Aprile 1996, n. 8, art. 19 comma 8. Per ogni giornata di caccia, prima di iniziare l'attività venatoria, l'istestario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli appositi spazi il giorno di caccia, la sigla dell'ATC prescelto e, subito dopo l'abbattimento, i capi delle specie di selvaggina stanziale abbattuti; per quanto riguarda le specie migratorie deve indicare, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi giornalmente abbattuti. Il cacciatore deve restituire entro il **31 marzo 2008** il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo. Entro il **30 giugno 2008** i comuni restituiranno alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino. La provincia, entro il **31 luglio 2008**, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

#### DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma dell'art. 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), e di quanto disposto nel Decreto del Presidente della giunta Regionale della Campania relativo alla "dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi" vigente nel periodo. I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art. 17 del medesimo R.D. 3267/23. Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciatura delle stoppie dal 1° giugno al 20 settembre di cui all'art. 25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n. 8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art. 32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE SUL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 353/2000 CHE INSERISCE NEL CODICE PENALE IL SEGUENTE DISPOSITIVO: "ART. 423 BIS - (INCENDIO BOSCHIVO) - CHIUNQUE CAGIONI UN INCENDIO SU BOSCHI, SELVE O FORESTE OVVERO SU VIVAI FORESTALI DESTINATI AL RIMBOSCHIMENTO, PROPRIO O ALTRUI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI."

INOLTRE INCORRE NEL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.032,00 A 10.329,14 EURO; SE È PROPRIETARIO DEL BOSCO, SUL SUO TERRENO SCATTA IL VINCOLO DI NON MUTAMENTO DI DESTINAZIONE PER 15 ANNI; NON POTRÀ RICEVERE CONTRIBUTI PUBBLICI PER 5 ANNI PER RECUPERARE O RIMBOSCHIRE IL TERRENO PERCORSO DAL FUOCO; OVE, INOLTRE, VOLESSE ALIENARE IL BENE, È FATTO OBBLIGO AL NOTAIO DI RIPORTARE NEL ROGITO DI COMPRAVENDITA LA SITUAZIONE DEL BOSCO RISPETTO AGLI INCENDI.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art. 32 comma 1 lettera f) della L.R. 8/96. Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L.R. 10 Aprile 96, n° 8 e nella Legge quadro sulla caccia n° 157 dell'11 febbraio 1992.

#### CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in un solo A.T.C. della regione, e potrà ottenere l'iscrizione ad altri ATC in base alla disponibilità di posti vacanti, secondo l'indice di densità venatoria.

I modelli di domanda per l'iscrizione agli A.T.C. sono disponibili presso gli Uffici Provinciali competenti per la caccia e presso il Settore regionale Foreste Caccia e Pesca. L'ammissione come residenza venatoria (primo ATC) va richiesta alla Provincia obbligatoriamente sul Mod. 1, mentre l'iscrizione senza residenza venatoria va richiesta obbligatoriamente al Comitato di Gestione dell'ATC prescelto utilizzando il Mod. 2.

Ogni cacciatore non dovrà presentare più di una domanda per il primo ATC (residenza venatoria). L'acquisizione della residenza venatoria ed eventuali altre iscrizioni vanno dimostrate mediante l'apposizione di specifica vidimazione, effettuata dall'amministrazione competente al rilascio del tesserino venatorio (Comune o Amministrazione Provinciale di residenza).

Con la richiesta di iscrizione per ottenere la residenza venatoria presso un A.T.C. della Campania, è possibile chiedere l'autorizzazione all'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria negli altri A.T.C. della Campania per un numero di venti giornate. Tale diritto è subordinato al versamento alla Regione Campania (conto corrente unico n. 21965181 - specificare il codice tariffa 1150) di una quota pari ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Per la prenotazione di ciascuna giornata i cacciatori potranno collegarsi telematicamente al sito [www.unina.cacciacampania.it](http://www.unina.cacciacampania.it) e seguire le istruzioni riportate (la procedura, in caso di superamento della soglia stabilita nel decreto dirigenziale n. 15 dell'1.2.2006, non concederà l'autorizzazione). In alternativa è possibile l'invio a mezzo fax, almeno 24 ore prima, all'A.T.C. in cui si effettuerà la giornata di caccia, di una specifica richiesta di prenotazione, conservando la ricevuta e l'originale dell'istanza (l'A.T.C. provvederà a verificare l'eventuale superamento della soglia anzidetta, e nel caso comunicherà all'interessato la mancata autorizzazione). Per l'esercizio di tale diritto, inoltre, la giornata di caccia dovrà essere annotata come di norma nello spazio appostamento riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Napoli, li 13 luglio 2007

L'ASSESSORE  
ANDREA COZZOLINO



# Provincia di Benevento



Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale  
U. O. CACCIA e PESCA.

L'anno 2007, addì dicembre del mese di febbraio alle ore 16:00  
presso la sede del Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale della  
Provincia di Benevento, si è riunito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale per  
discutere il seguente O.d.G.

1. Caccia programmata per l'attività venatoria nella stagione 2007/08.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti, la cui presenza è attestata dalla firma a fianco di ciascun nominativo:

		CAMPARELLI	GIUSEPPE	
01	Assessore Provincia	<del>Ciervo</del>	Alfonso	
02	Resp. Settore Provincia	Castellucci	Antonio	
03	Feder. Pro Natura	Bovino	Filomeno	
04	Enalcaccia	Buonanno	Michele	
05	E.N.C.I.	Cantoro	Antonio	
06	F.I.D.C.	Catalano	Clorindo	
07	A.N.U.U.	Cesare	Serino	
08	LEGAMBIENTE	Fasano	Grazia	
09	S.T.A.P.A.	Iadanza	Oreste	
10	S.F.C.P.	Lavorgna	Giovanni	
11	Conf. Italiana Agricoltori	Luongo	Luigi	
12	ARCI CACCIA	Maietta	Vittorio	
13	A.N.L.C.	Parente	Paride	
14	E.N.P.A.	Peri	Laura	
15	Conf. Gen. Agricoltura	Postiglione Coppola	Andrea	
16	L.I.P.U.	Stefanucci	Marcello	
17	W.W.F.	Tedeschi	Costantino	
18	ITALCACCIA	Tresca	Ottavio	
19	Coltivatori Diretti	Tufo	Filippo	
20	E.P.S.	Venditti	Filippo	
21	Provincia	Di Martino	Vincenzo	

Il presidente, rilevata la presenza del numero legale dei componenti dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori con l'introduzione degli argomenti posti in discussione all'O.d.G.

Dopo che prende la parola il dr. Castellucci che illustra e presenta la bozza della "Legge finanziaria per l'esercizio venetico 2007/08" in francese e bilingue.

Al termine della relazione viene il dibattito che si incentra principalmente sui seguenti temi:

a) zone adatte all'addebiamento ed allemanente der pour de essere in fase di pre-apertura delle stagioni venatorie;

b) autorizzazioni ed effettuare battute di caccia alle volpi con l'uscita di der de reguete.


Dopo aver osservato, con intervento principalmente, i signori Tedeschi, Venusti, Stefanini, Cantoro e la replica del dr. Castellucci, si perviene alla decisione di adottare la bozza della "Legge finanziaria per la stagione venatoria 2007/08" come è allegato "A" e di inserire all'O.d.G. della prossima seduta del Comitato l'esponente relativo alle autorizzazioni per le battute di caccia alle volpi. L'esponente, infatti, necessita di maggiori approfondimenti, ferma restando l'emanazione di appositi regolamentazioni da parte della Provincia.

Al termine della osservazione una parte dei componenti presenta la richiesta scritta di inserire all'O.d.G. della prossima seduta la "presenza di corvidi nel territorio provinciale" come è allegato "B".  
Del che si verificherà detto e detto scritto alle ore 17:30 circa.

Il Segretario F.F.



Il Presidente  
Giuseppe Campelli





# PROVINCIA DI BENEVENTO

ASSESSORATO AGRI-FORESTE

Settore Agricoltura - Alimentazione - Territorio Rurale e Forestale

U. O. CACCIA E PESCA

AUE CASO



## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 24 della legge regionale della Campania n. 8 del 10/04/96.

Vista la Delibera della Giunta Provinciale, n. .... del ..... esecutiva, relativa all' approvazione del Disciplinare per l'esercizio della Caccia al cinghiale nella provincia di Benevento, per la stagione venatoria 2007/08.

## RENDE NOTO

### DISCIPLINARE PER LA CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2007/08

#### Art. 1 – Finalità e metodo di prelievo

Il presente Disciplinare per la caccia al cinghiale ha lo scopo di disciplinare la presenza dei cacciatori sul territorio provinciale, di consentire un razionale utilizzo venatorio delle aree di caccia, nonché di regolamentare e stabilire il prelievo e le modalità di abbattimento di tale specie.

Pertanto, il prelievo venatorio della suddetta selvaggina potrà avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (battuta) a mezzo di squadra regolarmente costituita e secondo i criteri di seguito elencati.

#### Art. 2 – Periodo e giornate di caccia.

La Caccia al Cinghiale nella provincia di Benevento, così come dispone il Calendario Venatorio Regionale 2007/08 ed il presente Disciplinare, è consentita dal 1 ottobre al 31 dicembre 2007, esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica.

#### Art. 3 – Modalità di ammissione e presentazione domanda

Presso l'U.O. Caccia della Provincia di Benevento è istituito il registro delle squadre ammesse ad esercitare la caccia al cinghiale. L'iscrizione delle squadre dovrà essere richiesta, a cura del capo squadra, mediante presentazione di domanda da trasmettere, al protocollo generale dell'Ente, entro il 10 settembre 2007, con allegato il calendario delle battute nelle zone prescelte.

La domanda ed il calendario delle battute dovranno essere redatti su apposita modulistica (allegati A e B) predisposta e disponibile presso il suddetto ufficio, sito a Benevento in via C. Ricci – viale principe di Napoli (ex sede del Provveditorato agli Studi) - Tel. 0824/774837, 0824/774802 - Fax 0824/774834.

#### Art. 4 – Forma di caccia e zone consentite.

La Caccia al Cinghiale, autorizzata esclusivamente sotto forma di "battute" con squadre formate da cacciatori e conduttori di segugi, potrà essere effettuata esclusivamente nelle seguenti Aree di caccia specifica (A.C.S.):

## AREE DI CACCIA SPECIFICA PER LE BATTUTE DI BATTUTE AL CINGHIALE

N°	COMUNI	A.C.S. (Aree di Caccia Specifica)
01	AIROLA	Monte Tairano
02	APOLLOSA 1	Montemauro, Pretera
03	APOLLOSA 2	Castagneto, Masseria Pino, Cerretiello
04	BASELICE	Scalelle, S. Felice
05	CASALDUNI	area delimitata dalla strada Zingolella e da Pontelandolfo 1 e 2
06	CASALDUNI - FRAGNETO M.	Bosco di Monteroni , Colle Mastarzo
07	CASTELFRANCO Miscano	Boschi comunali di Castelfranco e Ginestra, Cese
08	CASTELPAGANO	Bosco di Castelpagano
09	CASTELPOTO 1	Bosco Mancino, Tofarello
10	CASTELPOTO 2	Maurelle, Santo
11	CASTELVETERE Valf.- COLLE SANNITA	Boschi di Decorata e di Castelvetero Valf.
12	CEPPALONI	Cortoffo, Malerba, Venaglie
13	CERRETO SANNITA	Monte delle Coppe, Cirasella, Chiolli
14	DURAZZANO	Monte Burrano, Colle S. Marco, Terra Murata
15	FAICCHIO - S. SALVATORE TELESINO	Monte Acero
16	FOGLIANISE - TORRECUSO	Ciurica (Valle del gelso)
17	FOIANO Valf. - MONTEFALCONE Valf.	Boschi comunali Foiano e Montefalcone, Cavecchia, Pagliarelle
18	FRAGNETO L'ABATE	Bosco di S. Matteo, Tammarecchia
19	MOIANO 1	Sauculo, Delle Selve, Casali, Loncia
20	MOIANO 2	Monte Mainiti, Selva Grande
21	MOLINARA - S. GIORGIO LA MOLARA	Codacchio, Ponte del Varco
22	MOLINARA - S. MARCO DE' CAVOTI	Coste, Vagnere, Fonte di lupo, Caffarello
23	MORCONE 1	area delimitata a N dalla strada Prov.le Morcone Sassinoro, a S dalla super strada Tammaro e dalla S.C. Cavatiello e a O dalla panoramica Sud Matese.
24	MORCONE 2	area delimitata a N con il Molise, a E con il comune di S. Croce del Sannio e a S-O con la strada Sferracavallo - Sepino).
25	PONTELANDOLFO	Resicco, Monte Calvello, Gugliete, Pezza delle Pietre, Lenta
26	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	Bosco Montauro e torrente la Catola
27	SAN MARTINO S. - S. ANGELO C. - S. NICOLA	Colline Beneventane
28	SANT'AGATA DE' GOTI 1	Monte Longano
29	SANT'AGATA DE' GOTI 2	Pietrapiana, Castelrotto, Cantari, Monte Gavete
30	SANT'AGATA DE' GOTI 3	Stella Maiuri, Vallone Marzio, Monteguardia, Lenza Conga, Cierro
31	SASSINORO	area delimitata confluenza S.P.Morccone-Sassinoro/torrente Sassinora, S. C. S. Lucia, S.C. Fontanelle.
32	SOLOPACA 1	Postiglione, Roseto, Gesucristiello
33	SOLOPACA 2	Cerzito, Fontanelle, Selva
34	VITULANO	Valle della Noce, Carpineto

Nel redigere il calendario delle battute di caccia, sull'apposita modulistica indicata all'art. 3, si specifica quanto segue:

- è obbligatorio indicare anche una seconda zona alternativa a quella prescelta come principale;
- non è consentito indicare più di due giornate consecutive la stessa zona.

### **Art. 5 – Formazione delle squadre.**

Ciascuna squadra per essere validamente costituita dovrà essere composta da un minimo di **20 cacciatori**, battitori inclusi e, per poter effettuare la battuta dovrà avere una consistenza numerica effettiva di almeno **15 elementi**.

E' consentita l'iscrizione ai soli cacciatori residenti anagraficamente nella provincia di Benevento; in aggiunta, potranno essere ospitati n. 5 cacciatori non inclusi nell'elenco previsto dall'allegato "A" (residenti anagraficamente anche in altre province, che non pongono limitazioni ai cacciatori sanniti), purché in regola con l'A.T.C. di Benevento.

Ogni cacciatore potrà iscriversi ad una sola squadra, per cui non saranno prese in considerazione le richieste che includono gli stessi nominativi in più squadre.

Ciascuna squadra, così costituita, non potrà essere modificata nel corso dell'annata venatoria, per cui ogni cacciatore rimarrà vincolato alla propria squadra, fatti salvi casi eccezionali e/o motivi straordinari, previa autorizzazione del competente Settore.

La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all'utilizzo della giornata di caccia così come stabilito dal Calendario Regionale 2007/08 e dovrà essere annotata sul tesserino regionale.

Il cacciatore iscritto nel registro di giornata (**allegato "C"**) non potrà esercitare alcun altro tipo di caccia né tanto meno abbattere altro genere di selvaggina, ad eccezione della volpe.

### **Art. 6 – Requisiti delle squadre.**

I cacciatori partecipanti alla battuta giornaliera, in numero minimo di 15 unità, dovranno essere opportunamente iscritti, a cura del capo o del vice-capo squadra, nel registro di giornata prima dell'inizio di ogni battuta.

Requisito indispensabile per la partecipazione alla battuta è il possesso, da parte di ciascun cacciatore, di tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività venatoria, in corso di validità per la stagione 2007/08.

Affinché la squadra possa iniziare regolarmente le operazioni di caccia nella zona assegnata è indispensabile la presenza del capo o del vice-capo squadra, i quali dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dall'art. 30 della legge n. 157/92;
- b) non essere incorsi negli ultimi due anni in infrazioni amministrative riguardanti la caccia agli ungulati previste dalle citate leggi n. 157/92 e n. 8/96 e dal Regolamento provinciale.

### **Art. 7 – Responsabile della battuta**

Il capo squadra e/o il vice dovranno obbligatoriamente presenziare ad ogni battuta essendo uno di loro designato quale responsabile della stessa e, in tale funzione, garantire il regolare svolgimento delle attività ed adempiere tutte le procedure previste dal presente regolamento.

In particolare, egli organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è responsabile:

- a) della regolare redazione del registro di giornata e del controllo dei partecipanti alla battuta;
- b) della compilazione del verbale di battuta;
- c) dell'invio, anche a mezzo fax all'U.O. Caccia della Provincia, del Registro di giornata debitamente compilato e sottoscritto, entro il giorno successivo alla battuta, pena la revoca dell'autorizzazione concessa e successive (telefax n. 0824/774834).

### **Art. 8 – Segnalazione**

La squadra, regolarmente autorizzata, almeno un'ora prima dell'inizio della battuta dovrà apporre tabelle adeguatamente visibili di avviso di "**BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO**" lungo le vie di accesso al territorio interessato e provvederà a rimuoverle al termine della battuta stessa. Inoltre, l'inizio delle operazioni di caccia dovrà essere segnalato con un avviso acustico (p.es. **corni**) udibile in tutta la zona interessata.

### **Art. 9 – Rilascio autorizzazioni**

Le autorizzazioni (**allegato D**) per l'esercizio della caccia al cinghiale verranno rilasciate entro il 30 settembre 2007 o comunque in tempo utile per lo svolgimento delle battute, dal Dirigente del Settore Agricoltura, Alimentazione, Territorio Rurale e Forestale, previo parere dell'U.O. Caccia, esclusivamente alle squadre che hanno fatto pervenire domanda nei termini previsti ed utilizzando i modelli all'uopo predisposti.

L'autorizzazione, in possesso del capo o del vice-capo squadra, e una copia della stessa, affidata a ciascun componente della squadra, dovranno essere esibite in caso di controllo da parte degli Organi preposti.

L'assegnazione delle aree di caccia, fermo restando il principio di attribuire la zona prescelta da ciascuna squadra, avverrà secondo i seguenti criteri:

- a) rotazione delle zone nei casi in cui la stessa viene scelta da più squadre, mediante sorteggio;
- b) assegnazione di almeno 1/3 del numero massimo di battute nella medesima zona, alla squadra la cui maggioranza dei componenti (50% + 1) risiede anagraficamente nei comuni interessati, al fine di legare quanto più possibile i cacciatori al proprio territorio.
- Si precisa che l'assegnazione del tetto massimo di 1/3, pari a 9 giornate di caccia, sarà così concessa:
- le 9 giornate saranno distribuite per l'intero periodo di caccia - ottobre/dicembre - con massimo 3 autorizzazioni mensili;
  - le 9 giornate di caccia da assegnare ai residenti saranno ulteriormente suddivise in base al numero di squadre aventi diritto e al numero di zone per ciascun comune.
- c) abbinamento di più squadre nel caso in cui il territorio si presenti sufficientemente esteso o disponendo eventuali cambi di zone se le condizioni lo consentano.

#### **Art. 10 – Carniere giornaliero e complessivo.**

Il carniere giornaliero è quello stabilito da Calendario Venatorio 2007/08 della Regione Campania; l'abbattimento di ciascun selvatico verrà attribuito dal capo cacciarella ad uno dei partecipanti alla battuta, il quale provvederà ad annotarlo sul tesserino regionale. Il numero complessivo dei capi abbattuti per ogni squadra durante l'annata venatoria non potrà essere maggiore del doppio dei componenti della squadra.

#### **Art.11 – Mezzi di caccia, divieti ed obblighi.**

Le armi consentite per la battuta di caccia al cinghiale sono quelle previste dall'art. 13 della legge n. 157/92 e dall'art.20 della legge regionale n. 8/1996. Ferme restando le norme di cui alla suddette leggi ed alle disposizioni del presente Disciplinare, si stabilisce:

- E' vietata l'abbattimento di cinghiali nati nell'anno (striati).
- E' vietato l'uso di munizioni spezzate nonché l'utilizzo di radio rice-trasmittenti per uso venatorio.
- E' vietato l'abbattimento, durante l'intera battuta di caccia, di qualsiasi altra specie faunistica ad eccezione della volpe.
- E' vietato inseguire e/o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato nella zona di competenza; è ammesso esclusivamente il recupero dei cani.
- E' vietato abbandonare le viscere o parti di cinghiale abbattuto sul territorio di caccia: le stesse vanno recuperate in appositi sacchetti e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia sanitaria.
- E' vietato ai cacciatori iscritti nel Registro delle squadre utilizzare cani segugi nelle aree di caccia di cui all'art. 4, nei giorni antecedenti lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale.
- E' obbligatorio l'apposizione di segnaletica delimitante il territorio oggetto della battuta, secondo le modalità indicate nel precedente art. 8.
- E' obbligatorio per tutti i partecipanti, al fine di ridurre gli incidenti, indossare indumenti di facile individuazione (giubbini fosforescenti).

#### **Art.12 – Sanzioni e prescrizioni**

Le infrazioni derivanti dal mancato rispetto del presente Disciplinare, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia (art. 30 e 31 della legge n. 157/92 e art. 31 e 32 della legge regionale n. 8/96), comporteranno la revoca delle autorizzazioni concesse nonché l'esclusione dalla partecipazione alle battute di caccia al cinghiale per la corrente stagione venatoria.

Nel raccomandare a tutti i partecipanti che la caccia al cinghiale dovrà essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007, si sollecita di adottare la massima prudenza ed ogni cautela atta a scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Disciplinare si rimanda alla vigente legislazione venatoria.

Benevento, agosto 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE  
(arch. Elisabetta Cuoco)